



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 05/11/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2008. n. 1747

D.P.C.M. 01.04.2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria". Recepimento atto.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 - Funzione distrettuale e interdistrettuale - Assistenza farmaceutica - Controllo della spesa - Emergenza Urgenza (118), confermata dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con decreto legislativo n. 230 del 22/6/1999 "Riordino della medicina penitenziaria, in applicazione dell'art. 5 della Legge 30 novembre 1998 n. 419" sono state emanate le norme di principio atte a garantire, nei confronti dei detenuti e degli internati, il diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione normalmente erogate dal Servizio Sanitario nazionale.

Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto si è concretizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il trasferimento al S.S.R. delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.

L'Amministrazione regionale, per dare effettività al principio costituzionale di tutela del diritto alla salute nei confronti delle persone detenute, ha sottoscritto, in data 8/3/2005, successivamente rinnovato, un Protocollo d'intesa con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria PUGLIA e la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia per assicurare, in modo efficace e condiviso, l'erogazione di adeguate azioni di prevenzione, assistenza specialistica e farmaceutica in favore dei detenuti tossicodipendenti presenti negli istituti penitenziari della regione Puglia.

Inoltre, in linea con questi orientamenti, l'art. 7 della L.R. n. 26 del 9 agosto 2006, nel riaffermare il principio della tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari pugliesi ha assicurato l'impegno dell'amministrazione ad adeguare i livelli di prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione, con particolare riferimento alla tutela della salute mentale, analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà.

Al termine di un percorso che ha visto impegnati il Ministero della Giustizia e quello della Salute unitamente alle Regioni si è giunti, dopo alcuni anni, alla sottoscrizione, in attuazione dell'art. 2 - comma 283 della Legge finanziaria 2008, del DPCM 1/4/2008 che disciplina le modalità, i criteri e le procedure per consentire il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative alla sanità penitenziaria precedentemente in carico al Ministero della Giustizia.

Il citato decreto, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, con riferimento alle funzioni trasferite impegna, l'Amministrazione Regionale, a porre in essere le seguenti azioni:

- recepire il DPCM e le linee di indirizzo ed esso allegate;
- realizzare un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, costituito da rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, a cui è attribuito il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza;
- disciplinare gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti, i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del DPCM su menzionato;
- avviare i tavoli sindacali di concertazione per i contratti concernenti il personale;
- convalidare, con apposito atto formale, l'inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, da trasferire previa verifica da parte delle AASSLL e sottoscrizione di relativo verbale di consegna;
- convalidare, con apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l'utilizzo da parte delle AASSLL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- identificare le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio sanitario regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- elaborare uno schema di protocollo interistituzionale da trasmettere alle singole AASSLL, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario;
- fornire alle singole AASSLL, sulla base di quanto approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti ed internati;

Inoltre, tale decreto impegna, le Aziende Sanitarie Locali, ad esercitare i seguenti compiti:

1. recepire le indicazioni contenute nel presente dispositivo al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, attraverso la redazione di apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all'interno degli istituti

penitenziari per adulti e per minori;

2. attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni trasferite in materia di medicina penitenziaria;

3. prendere in carico, ai sensi dell'art. 3 del DPCM suddetto, il personale dipendente di ruolo in servizio alla data del 15 marzo 2008 che esercita funzioni sanitarie all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili ubicati nell'ambito del territorio aziendale di riferimento, provvedendo a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per l'inquadramento nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, sulla base della tabella B Allegata al DPCM stesso;

4. prendere in carico i rapporti di lavoro del personale sanitario, instaurato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008, operante all'interno degli istituti penitenziari e dei centri di giustizia minorile ubicati nell'ambito del territorio aziendale di riferimento, al fine di mettere in atto le procedure necessarie al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere che continuano ad essere disciplinati dalla normativa di riferimento su citata con le modalità previste dall'art. 3 del DPCM richiamato;

5. prendere in carico le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Ministero della giustizia, così come elencati nel verbale di consegna e verifica redatto dalle AA.SS.LL. medesime che sarà oggetto di successiva convalida da parte dell'amministrazione regionale;

6. stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari esistenti sul territorio aziendale, secondo schema trasmesso dalla Regione, per usufruire dei locali adibiti

Per continuare a garantire senza soluzione di continuità l'erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari è necessario procedere al recepimento formale del DPCM e delle linee guida allegate al medesimo atto.

#### COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore ATP

Dr. Fulvio LONGO

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera d) della L.R. n.7/97.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta resa dall'Assessore alle Politiche della Salute;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio 3 e dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di recepire il D.P.C.M. 1.4.2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria;

2. Di dare mandato ai Dirigenti dei Settori Assistenza Territoriale - Prevenzione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute di assumere tutte le iniziative necessarie per:

a) avviare i tavoli sindacali di concertazione per i contratti concernenti il personale;

b) convalidare, con apposito atto formale predisposto sulla base delle verifiche effettuate dalle singole ASL nel cui ambito insistono gli Istituti Penitenziari, l'inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, da trasferire alle medesime AA.SS.LL.;

c) convalidare, con apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l'utilizzo da parte delle AASSLL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

d) identificare le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio sanitario regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e) elaborare schemi di protocollo interistituzionali da trasmettere alle singole AASSLL, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario;

f) fornire alle singole AASSLL, sulla base di quanto approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti ed internati;

3. di dare mandato alle AA.SS.LL. nel cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti Penitenziari e i Servizi Minorili di:

- garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza;

- attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni trasferite in materia di medicina penitenziaria, secondo quanto indicato nell'allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e

sostanziale dello stesso e conformemente a quanto previsto dal Piano sanitario regionale vigente e dall'allegato A del DPCM 1 aprile 2008;

- redigere apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all'interno degli istituti penitenziari per adulti e per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, per assicurare gli interventi del SSN nei confronti dei detenuti adulti e minori;
  - prendere in carico, ai sensi dell'art. 3 del DPCM suddetto, il personale dipendente di ruolo in servizio alla data del 15 marzo 2008 che esercita funzioni sanitarie all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili ubicati nell'ambito del territorio aziendale di riferimento, provvedendo a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per l'inquadramento nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, sulla base della tabella B Allegata al DPCM stesso;
  - prendere in carico i rapporti di lavoro del personale sanitario, instaurato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008, operante all'interno degli istituti penitenziari e dei centri di giustizia minorile ubicati nell'ambito del territorio aziendale di riferimento, al fine di mettere in atto le procedure necessarie al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere che continuano ad essere disciplinati dalla normativa di riferimento su citata con le modalità previste dall'art. 3 del DPCM richiamato;
  - prendere in carico le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie, di proprietà del Ministero della giustizia, così come convalidati da apposito atto formale predisposto dall'Amministrazione Regionale e redatto sulla base delle verifiche effettuate dalle medesime ASL nel cui ambito insistono Istituti Penitenziari;
  - stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari incidenti sul territorio aziendale, secondo schema tipo trasmesso dalla Regione, per usufruire dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie che vengono concessi in uso gratuito;
  - stipulare, in base alle necessità, convenzioni non onerose con il Ministero della Giustizia, della durata non superiore a dodici mesi, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed internati, secondo schemi trasmessi dalla Regione;
  - stipulare protocollo di intesa interistituzionale con le Direzioni degli istituti penitenziari e dei centri della giustizia minorile, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione, allo scopo di definire le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regolare i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario;
  - mettere in atto tutte le procedure necessarie al recepimento delle norme di natura giuridica, amministrativa e contabile finalizzate alla presa in carico della sanità penitenziaria;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'istituzione di un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, costituito da rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, a cui affidare il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi e di redigere le Linee guida regionali per la tutela della salute in ambito penitenziario a favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale;
5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO  
Or. Romano Donno

IL PRESIDENTE  
Nichi Vendola